

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO XIII - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPUGNAZIONI

Art. 166 Comunicazione al procuratore generale dell'appello dell'imputato (Abrogato)

1. Qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale, l'appello dell'imputato è comunicato anche al procuratore generale agli effetti dell'articolo [595](#) del codice.